DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1984

che autorizza la Grecia ad attuare misure di salvaguardia all'importazione di sigarette

(84/64/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 130,

considerando che con la decisione 83/41/CEE (1) e 83/94/CEE (2), la Commissione ha autorizzato la Grecia ad adottare misure di salvaguardia all'importazione di taluni prodotti;

considerando che il governo greco, con lettera datata 30 dicembre 1983, ha chiesto alla Commissione di essere autorizzato ad adottare, in applicazione dell'articolo 130 dell'atto di adesione della Grecia, misure di salvaguardia addizionali in taluni settori;

considerando che le autorità greche hanno fornito alla Commissione alcuni elementi che consentono a quest'ultima di constatare il persistere delle gravi difficoltà in alcuni settori che sono stati oggetto di misure di salvaguardia nelle decisioni summenzionate;

considerando che con decisione 84/38/CEE (3), la Grecia è stata autorizzata dalla Commissione ad adottare misure di salvaguardia addizionali in taluni settori, cosicché può continuare a limitare nei settori interessati le importazioni di prodotti originari o provenienti dagli altri Stati membri e a sottoporre ad un regime di sorveglianza le importazioni dei prodotti provenienti dai paesi terzi per un periodo supplementare di dieci mesi;

considerando che le autorità greche avevano fornito alcuni elementi che hanno consentito alla Commissione di constatare il persistere di gravi difficoltà e la ncessità di continuare a limitare le importazioni nel settore delle sigarette onde consentire il proseguimento del processo di ristrutturazione;

considerando che nel suddetto settore, la Commissione tuttavia non disponeva, alla data dell'11 gennaio 1984, di dati sufficienti per determinare le limitazioni da applicare per il periodo in questione; che la Commissione ha peraltro segnalato di voler prendere una decisione in tal senso anteriormente al 1° febbraio 1984;

considerando che nella prospettiva di determinare le predette limitazioni la Commissione, con decisione 84/38/CEE cha autorizzato la Grecia a sottoporre le importazioni di sigarette di qualsiasi provenienza a un regime di sorveglianza;

considerando che la Commissione è attualmente in possesso di dati sufficienti per poter determinare le limitazioni da applicare nel settore;

considerando che le importazioni di sigarette originarie o provenienti dagli Stati membri nel 1983 possono essere valutate a circa 1 250 tonnellate;

considerando che nel settore delle sigarette l'evoluzione della domanda verso sigarette di tipo americano richiede non soltanto un miglioramento qualitativo della produzione, che è attualmente in corso con la collaborazione delle ditte straniere, ma anche un riorientamento della produzione agricola, tradizionalmente concentrata sui tabacchi orientali, che attualmente sono meno confacenti ai gusti dei consumatori;

considerando che il volume delle importazioni in tale settore costituisce una fonte di diffoltà tanto più gravi in quanto il livello dell'occupazione nel comparto stesso continua a destare preoccupazioni;

considerando che il settore in questione è tuttora contraddistinto da talune deficienze strutturali tali che un immediato ripristino del regime di liberalizzazione potrebbe compromettere il processo di risanamento avviato;

considerando che un periodo supplementare di dieci mesi durante il quale sono limitate le importazioni di sigarette, originarie o provenienti dagli Stati membri, è idoneo a consentire la continuazione del processo di miglioramento e di riequilibrio della situazione nel settore per adeguarla alla concorrenza comunitaria;

considerando che le misure di limitazione delle importazioni vanno abbinate ad un sistema di sorveglianza delle importazioni delle sigarette provenienti dai paesi terzi;

(1) GU n. L 37 del 9. 2. 1983, pag. 13.
(2) GU n. L 58 del 5. 3. 1983, pag. 10.
(3) GU n. L 23 del 28. 1. 1984, pag. 37.

considerando che le disposizioni adottate non possono comunque far sì che le importazioni in questo settore siano limitate ad un livello inferiore a quello delle importazioni effettivamente realizzate durante il periodo corrispondente del 1983 ;

considerando che, qualora le limitazioni fissate dalla Commissione nelle decisioni summenzionate non siano state utilizzate completamente, spetta alle autorità greche concedere i titoli d'importazione relativi in aggiunta ai quantitativi di cui alla presente decisione ;

considerando che, per un'equa ripartizione dei quantitativi autorizzati tanto tra gli Stati membri, quanto tra gli operatori interessati, la Grecia deve rispettare le attuali correnti di scambio ;

considerando che per la corretta applicazione delle disposizioni della presente decisione è necessario stabilire regole di applicazione e di gestione particolarmente precise ;

considerando che è opportuno che la Commissione proceda ad una verifica permanente dei dati afferenti al settore in questione e che si riservi, sotto questo profilo, di modificare nel senso di un aumento le limitazioni, nonché di modificare o di abrogare la presente decisione ;

considerando che, tenuto conto dell'esame delle difficoltà economiche del settore in questione cui la Commissione ha proceduto, le limitazioni adottate costituiscono le misure che, pur consentendo di raggiungere il risultato perseguito, turbano il meno possibile il funzionamento del mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Grecia è autorizzata a limitare o a sottoporre a sorveglianza fino al 31 ottobre 1984, alle condizioni sotto indicate, le importazioni di sigarette.

Articolo 2

Le importazioni di sigarette della sottovoce 24.02 A della tariffa doganale comune, originarie o provenienti dagli Stati membri, sono limitate a 1 100 tonnellate.

Le importazioni degli stessi prodotti originari o provenienti da altri paesi terzi sono soggette al regime di sorveglianza di cui all'articolo 4.

Articolo 3

L'applicazione della presente decisione non può comunque far sì che le importazioni per i prodotti di cui all'articolo 2, siano limitate ad un livello inferiore a quello delle importazioni effettivamente realizzate durante il periodo corrispondente del 1983.

Le limitazioni di cui alla presente decisione sono concesse fatto salvo l'obbligo per le autorità greche di esaurire le limitazioni fissate dalla Commissione nella decisione 83/41/CEE.

Articolo 4

Per l'attuazione del regime di sorveglianza relativo ai prodotti di cui all'articolo 2, la Grecia subordina l'importazione di questi prodotti alla presentazione di un titolo di importazione rilasciato dalle sue proprie autorità, gratuitamente e per qualsiasi quantitativo richiesto, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla presentazione della domanda.

Le autorità greche informano immediatamente la Commissione di ogni sensibile aumento delle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 2 provenienti dagli stati terzi rispetto alla situazione esistente alla data di efficacia della presente decisione.

Articolo 5

Le autorità greche comunicano alla Commissione, non oltre il 15 marzo 1984, per il periodo intercorrente tra la data di efficacia della presente decisione, e il 15 di ogni mese fino al termine ultimo di validità della presente decisione per i periodi precedenti, i dati relativi alle importazioni effettuate.

Tali dati suddivisi per paesi riguardano tanto i quantitativi di prodotti effettivamente importati, quanto i titoli di importazione rilasciati.

Articolo 6

Nel gestire le limitazioni di importazioni previste alla presente decisione, le autorità greche rispettano le correnti di scambio esistenti, tanto riguardo ai paesi di origine e di provenienza dei prodotti di cui trattasi, quanto riguardo agli operatori interessati.

Articolo 7

Le autorità greche rilasciano i titoli di importazione per i prodotti soggetti a limitazione per effetto della presente decisione entro il 31 marzo 1984. I titoli sono rilasciati per la totalità della quota spettante a ciascun importatore di cui all'articolo 6. Le quote da riservare ai nuovi importatori non possono superare il 10 % delle limitazioni complessive. Le frazioni eventualmente non utilizzate delle quote così concesse ai nuovi importatori sono ridistribuite entro il 31 marzo 1984 agli importatori già operanti di cui all'articolo 6.

Articolo 8

La Commissione effettua un esame permanente dell'applicazione e della gestione della presente decisione e si riserva il diritto di modificarla o di abrogarla.

Inoltre, sulla base dei risultati constatati e in funzione della verifica dei dati afferenti al settore in causa, essa procede, all'occorrenza, alla revisione delle limitazioni applicabili ai cinque ultimi mesi di efficacia della presente decisione.

Articolo 9

La presente decisione ha efficacia il 27 gennaio 1984 e cessa di avere effetto il 1° novembre 1984.

Le autorità greche possono dedurre dalle importazioni stabilite dalla presente decisione il volume totale delle importazioni effettuate tra il 1° gennaio 1984 e la data di efficacia della presente decisione.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1984.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione